

BUCCELLATI

Il positivismo e le scienze giuridiche

1886





ITALY

All'Illustre Prof L. Lucchini
in omaggio congratulazioni

L'A.

344

UCCHINI

PROF. A. BUCCELLATI

antonio

X IL POSITIVISMO

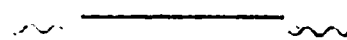
E LE

SCIENZE GIURIDICHE



LETTERA

AI DIRETTORI DELLA RIVISTA DI DISCIPLINE CARCERARIE



ROMA
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
1886.

(Estratto dalla Rivista di Discipline Carcerarie - Roma - Anno XVI. - Fasc. 3.)

Nel *programma*, per il corrente anno, della *RIVISTA DI DISCIPLINE CARCERARIE in relazione coll'antropologia e col diritto penale,* (del periodico anno XVI), trovo saviamente tracciato l'*intento* dei Direttori; ma appare, a mio debole avviso, alquanto indeterminata la formola sintetica del Vostro ragionamento « di nulla accettare a *priori* e nulla respingere a *priori* » (1); perchè se *nulla si accetta a priori,* sarà mestieri ammettere soltanto *il fatto,* come base della dimostrazione, e da questo per via *induttiva* salire alla *norma*; se *nulla si respinge a priori,* bisognerà ammettere come *postulato* la norma razionale e da questa dedurne l'applicazione o il fatto.

E poichè *inclusio unius est exclusio alterius,* il *nulla accettare a priori* varrà quanto accettare *tutto a posteriori,* sistema oggi detto *positivo*; ed il *nulla respingere a priori,* varrà quanto accettare il *sistema razionale* o la dottrina secondo la tradizione scentifica.... Per evitare dunque l'*equivoco,* Vi domando francamente: siete Voi *ecclettici?* Procurate Voi il connubio dei due sistemi didattici?... Ebbene se così è, vi stringo la mano...; perchè è questa sola la via, che conviene agli studiosi del diritto e delle *discipline carcerarie,* come estrema conseguenza del diritto stesso.

Badate però che il *linguaggio,* come dice MANZONI è pieno di *trappole.* (2) Per rendere quindi ragione della tesi — necessità dei due sistemi *razionale* e *positivo,* per lo studio delle scienze giuridiche — dobbiamo spiegarci sul *vario significato* della voce *positivismo.*

---

(1) *Rivista di Discipline Carcerarie,* programma per l'anno XVI (1886) - Ai nostri associati.

(2) MANZONI — *Dialogo dell'invenzione,* in principio.

I. *Positivo*, come *termine legale*, (vedi CRUSCA, TOMMASEO e TRAMATER [1]) indica il dettato della *legge umana* in confronto della *legge razionale*; e per tale rapporto il concetto derivato di *positivismo*, ben compete al diritto, in quanto è *studio della formola imperativa*; anzi alcuni insegnamenti necessariamente assumono il distintivo di *positivi*; perchè si arrestano alla ricerca od illustrazione del fatto legislativo: così è dell'*Archeologia* e *storia del diritto*, del *diritto romano*, della *procedura*, del *diritto civile*, del *commerciale* [2] e del *diritto amministrativo*. [3]

Del resto tutti i rami del diritto, ed in ispecie il *diritto penale*, potrebbero insegnarsi nei limiti della legge vigente; e tale via seguita da un mio collega, schivo da ogni teoria, raggiungeva pure lo scopo della scuola, un criterio, cioè, sufficiente a formare il giudice e l' avvocato, benchè entro limitati confini.

II. *Positivismo* invece può assumersi in altro significato non *esclusivo* al diritto; ma *esteso* ampiamento *a tutto lo scibile*.

È questo il *nuovo indirizzo mentale*, che, come testè mi scriveva Ferri, [4] costituisce *una necessità storica*... Bisogna subirla questa necessità; perchè lo *sperimentalismo è ormai la caratteristisca del ragionare scientifico*. [5]

Permettete che qui ripeta quanto già rispondevo al Ferri stesso: « — che la supposta *necessità di subordinare lo scibile allo sperimentalismo, punto sussiste*; perocchè *erroneo* è il concetto, su cui si fonda questo canone, non potendosi provare l'*esclusiva successione* dei varj sistemi didattici; ma soltanto doversi ammettere *la prevalenza di taluno di questi*; secondo il diverso ambiente sociale, in cui si svolge il pensiero — ».

Lo provo.

Questa successione *esclusiva* del pensiero acutamente ideata da COMTE in *tre cicli* [6] *teologico, metafisico, positivo*, lo fu *cronologicamente* e Voi convenite; orbene, l'incarcerare la mente umana entro sì angusti confini, in modo che l'empirismo, a mo' d'esempio, escluda la meta-

(1) V. *Vocabolario della lingua italiana*, voce relativa.
(2) Ciò *ordinariamente* nel diritto *civile e commerciale*, allo scopo di formare praticamente il giurista; ma non è tolta la possibilità della trattazione *razionale* di questi due rami del diritto.
(3) Anche i regolamenti distinguono il diritto *amministrativo* dalla *scienza di amministrazione*.
(4) Lettera all'A. in data 19 gennaio 1886.
(5) AVV. MAINO — *Monitore dei Tribunali* — Milano 1885 N. 59.
(6) A. COMTE - *Cours de Philosophie positive* - Paris 1864. Tom. V. *état théologique* pag. 5 e seg. *et métaphisique* pag. 346.

fisica, sarà maniera conveniente a qualche mente singolare; ma non si può derivarne una legge *generale, secondo ragione*, perchè:

1. Ripugna *alla storia* — Fin dalla sua origine, la filosofia si valeva dell'*osservazione* e dell'*esperienza*, del metodo *induttivo* e *sperimentale*, come, e converso, ai nostri giorni i fisiologi stessi e naturalisti (1) quando intendono elevare a scienza le loro indagini positive, sentono il bisogno della *deduzione*, suppongono a *priori* alcuni principi, si fanno *speculativi*.....

2. È contraria questa *successione esclusiva* all'*umana natura*, dalle cui *svariate attitudini* psichiche, deriva pure la *varia applicazione* del pensiero — Complessa è la vita di questo, cioè comprende il *reale* e l'*ideale*, il *sensibile* e il *sovrasensibile*, l'*esperienza* e la *ragione*; ond'è che, se fa torto all'umanità, chi intende spiegar tutto colla *speculazione*, non gli fa meno torto chi intende sostituire le scienze naturali alla filosofia, *spiegar tutto col fatto*. (2)

3. È *contrario alla logica*; perchè all' osservazione od all' *analisi* segue necessariamente la *sintesi* — Dall'esperienza noi siamo condotti alla *legge* o al *tipo razionale* degli esseri contingenti; onde è che il genio stesso di Galileo (potrei provare questa, che direte bestemmia), da ultimo nei suoi *dialoghi* entra nel campo speculativo e l'istesso positivista Comte, volendo astrarre dal fatto la *norma razionale*, creava, se è lecito il dirlo, nuovi principi assoluti in confronto agli antichi. — La *scienza della realtà* è la scienza dei *particolari*, la quale non soddisfa la *perfetta* intelligenza, che tende naturalmente *all'Infinito*.

Certo i cicli di Comte hanno una ragione *storica*, quando si vogliano però intendere non *esclusivamente*, ma quale più *spiccata tendenza* dell'umana intelligenza. — Che! il dualismo fra lo spirito e la materia è *innato* nell'uomo, appare quindi colla filosofia ed oggi pure si manifesta; perchè l'uomo nella sua integrità ve li comprende ambedue; ed è savio soltanto chi sa valersene, secondo giusta misura.

A che di fatti condurrebbe lo sperimentalismo o il culto della materia esclusivamente seguito?

Alla *conoscenza* meramente *sensitiva* —, la quale è tutta fisica, prodotta dagli *organi sensorij*, e si riferisce soltanto alle cose particolari

(1) V. Avanti.
(2) V. chiaramente sviluppato questo concetto nel *Discorso inaugurale* del prof. Giovanni Cantoni - *Sull'ufficio odierno della moderna filosofia*, - Abbiategrasso 1875.

o corporee —, comune quindi ai bruti [1], in cui confronto vi ha la *conoscenza intellettiva,* — la quale si *eleva agli universali*, percepisce eziandio le cose incorporee — ed è caratteristica esclusiva dell'uomo. Il senso apprende l'immagine, l'intelletto l'idea; quindi il bruto non *sa di esistere* se non per *conoscenza istintiva*, in rapporto alla sua *conservazione*; non ha *piena cognizione di sè*, perchè non ha pure *l'idea dell'essere*; non può quindi astrarre l'objetto dal concreto, l'idea dall'esistente, il possibile dal fatto.

L'*astrazione* quindi, è facoltà necessaria per elevarsi al razionale, è vera necessità, per costituire il pieno ragionamento, fondare e fecondare la scienza così detta *morale*, il cui concetto generalissimo è *nell'essere*, contenuto di ogni principio intellettuale. [2] Il positivismo invece in quanto si limita alla cognizione del *reale corporeo* non può elevarsi *agli universali*, non può dar ragione delle scienze morali.

Siamo dunque pienamente convinti: che il punto di partenza della scuola *esclusivamente positiva* sia un grave *pregiudizio* e che i campioni di questa, se lealmente procedono alla ricerca del vero, quasi a loro insaputa, *sensim si ne sensu*, col progredire della riflessione si convertiranno in *metafisici* (altra bestemmia!)

E lo sperimentalismo?

Esso giova a *riprova del sistema deduttivo*; e d'altra parte noi non possiamo negare: che meglio risponda all'indole dei tempi e quindi presenti la via più facile alla scuola per apprendere anche il diritto penale.

Si accetti dunque l'*organismo già completo* di questa scienza, senza pretesa di rinnovarlo; e partendo da *postulati* o da inconcussi principi, che sono appunto, secondo STUART MILL, il distintivo delle scienze morali dalle scienze positive o sperimentali, si procuri — di illustrare i principî stessi col fatto, da questo *per induzione* salendo (finchè reggono le forze) alla spiegazione della norma razionale (BINDING). —

È questo il sistema *razionale-positivo*, a cui ci siamo obbligati; e con ciò spiego la Vostra formola « di nulla accettare a priori e nulla respingere a priori ».

(1) Per questo rapporto impropriamente si attribuisce l'intelligenza anche agli animali irragionevoli.

(2) V. in proposito il recentissimo lavoro di VERNER - *Filosofia Italiana* del secolo XIX - (Vienna 1885) Vol. 4. « Rosmini e la scuola » Quest'opera, che consterà di sei volumi, di cui tre soltanto sono pubblicati, promette riescire la migliore esposizione della nostra filosofia, senza studio di parte. — E ciò da un tedesco; un grazie di cuore!

Le Discipline carcerarie traggono la loro sostanza dal *fatto*; quindi l'indagine di questo è il loro objettivo; quale ramo però delle scienze giuridiche, elevano il fatto stesso a ragione mediante la dottrina tradizionale, l'*antica italica sapienza* (Vico), che parte da principii assoluti, non da fenomeni naturali.

III. La voce *positivismo* assume oggi nuovo significato: non è più questione di *metodo*; ma di dottrina.

A priori (contro l'indirizzo del Vostro programma) si *respinge la metafisica* e con questa tutte le tradizioni della vita morale, l'ideale dell'umanità, concepito dalla *coscienza universale*. Ma che !... si sente il bisogno di

« riempire dove *colpa* vota »
Par. C. VII.

e poichè,

« Le fantasie nostre son basse
« a tanta altezza ....,
Par. C. X.

si allarga lo studio all'uomo, nella svariata sua attività, considerato però esclusivamente nella vita fisica e fisiologica (*biologia*).

Malgrado questi titanici sforzi, l'intelligenza non s'arresta.....; essa sente il bisogno di varcare i confini dell'*umano organismo*, estendere le umane osservazioni positive ad una cerchia più grande, di cui l'individuo è parte integrante; si passa quindi alla *fisiologia del corpo organico* sociale, ed ecco sorgere *la sociologia moderna!*

Nè basta; chè spinta la mente per naturale impulso all'infinito, elevandosi ancora, sempre entro i confini del fatto, a più ampio concetto, studia *il tutto organico del mondo*, la *Cosmogonia*. E qui mercè il sistema Darwiniano, si pretende trovare bellamente a questa svariata suppellettile sorta per generazione spontanea dalla materia *omnis cellula* e *cellula*, il carattere scientifico, l'*unità nella varietà*, il *protoplasma*, la cellula prima e la graduale successione della specie. — Sarà una divinazione; ma come avvisa Vircow è ancora sempre *un'ipotesi*; ed in tal caso, come e perchè sostituirla alla dottrina, che sotto il nome di filosofia, raccoglie il risultato dell'umana coscienza ?!...

Tagliam corto! Che ci presentano questi Darwiniani nel diritto? — *A fructibus eorum cognoscetis eos*; e noi le abbiamo recentemente studiate queste ultime conseguenze del crudo positivismo nel diritto penale:

è l'*anarchia* in ogni ordine: *morale, intellettuale, religioso e politico.* (1)

Nè altro raccogliamo da recentissimi colturi del diritto alla darwiniana, se ci è lecito giudicare da alcuni saggi, quali il *rinnovamento delle scienze giuridiche di* Enrico MARLETTA (2), che sulle ruine del giure antico impone coll' arroganza di divinatore il fatto economico della *concorrenza* ed una serie di *fenomeni biologici trasformati e perfezionati*, che sono la negazione della vita reale giuridica ed economica, della proprietà e della famiglia; aggiungi, se ti regge la lena, *le nuove fasi del diritto civile di* CIMBALI (3) che sullo stesso metro rinnova il diritto privato negando la libera personalità, e tutto risolvendo a spontaneo svolgimento, il cui governo per ciò è tirannia: addio codice civile! ; nè meno sorprende lo studioso COGLIOLI col suo saggio di *evoluzione*, (4) strascico di darwinianismo; vani tentativi di nuovo studio del diritto romano.

I principî darwiniani mal convengono alla genesi del diritto, sono l'evirazione, scusatemi l'espressione, d'ogni istituto; e quindi la biologia, come finora si presenta, ancella di Darwin, non può segnare al nostro studio indirizzo sicuro.

Ebbene, oppone il *criminalologo moderno*, stringiamo la cerchia: a noi positivi basta l'*antropologia* !

Anche su questo punto vi ha pericolo di *trappole*; epperò è necessità spiegarci francamente.

Intendo un'*antropologia criminale*, cioè gli studii antropologici diretti in particolare alla nozione del delitto e del delinquente; perocchè nello studio dell'uomo ha pure grande importanza il lato patologico e questo a sua volta deve essere noto al criminalista; ma — non so concepire la criminalogia antropologica, cioè l'antropologia, come è intesa oggigiorno (5) presa ad *esclusivo fondamento del delitto e del delinquente.* —

Questa grave asserzione non è mia, procede dalla sede degli studi antropologici in Italia e dal Presidente di questa. Uditelo:

---

(1) BUCCELLATI. *I recenti avversari della scienza di diritto penale.* Nota del M. E. A. BUCCELLATI letta al R. Istituto Lombardo 10 e 17 dicembre 1885 (Rendic.)
(2) *Scienza del diritto Universale*, Catania 1885.
(3) *La nuova fase del diritto civile*, Torino 1885.
(4) *Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato*, Torino 1885.
(5) Nel nostro lavoro il *Nihilismo* ecc. abbiamo largamente dimostrato (parte I n. 20 e segg.); come l'antropologia debba riferirsi a *tutto* l'uomo e quale danno proceda, quando, considerato l'uomo esclusivamente nel rapporto fisico, se ne derivano le supreme leggi non solo organiche ma morali della umanità.

« È giusto, che studiando l'uomo delinquente, se ne osservi anche il cranio, ma non dobbiamo mai dimenticare che questo cranio non è che il guscio osseo, che si modella all'ingrosso sul viscere pensante, di cui non conosciamo ancora che in un modo imperfettissimo l' intima struttura e la fisiologia dei singoli organi. Fino ad oggi nessun craniologo, per quanto acuto e sperimentato osservatore, può distinguere da caratteri sicuri e costanti un uomo delinquente, dal martire più sublime del sentimento. Chi vuole affermare il contrario, ci fa ritornare mezzo secolo addietro, quando i frenologi, palpando il cranio, credevano darci la diagnosi degl'ingegni e degli affetti....

« Lo stesso può dirsi dei lineamenti del volto e dei diversi atteggiamenti delle funzioni della vita vegetativa e di quella di relazione. Quando odo dire, ad esempio che l'epilettico morde per atavismo, e che egli ha molti caratteri com mi coi delinquenti nati, crollo il capo con una irresistibile ripugnanza, trovando che, in nome della scuola sperimentale, si fa una stranissima confusione di fatti e di ragionamenti. Chi da pochi fatti osservati o da fortuite coincidenze ricava teorie, su cui pretende appoggiare una scienza nuova, non è di certo discepolo di quella Scuola, che ebbe a maestri suoi un Galileo e un Redi....

« Un errore commesso in un laboratorio, una teoria prematura o avventata, che si pronunci al letto di un malato, non possono turbare le coscienze nè gli ordinamenti sociali. Altre ricerche più precise, altre teorie più savie correggeranno ben presto l'errore e l'avventatezza. Ma quando avvocati e pubblico, giudici e giurati, vedono introdurre il termometro in una cavità innominabile del Passanante, per dedurre s'egli sia un pazzo o un delinquente, allora tutti hanno ragione di turbarsi..... » [1]

L'effetto avuto nel Congresso Antropologico corrispose pienamente sia nella *esposizione degli oggetti antropologici*, che nella *discussione* seguita, al savio criterio del prof. Mantegazza.

L'*esposizione* era veramente meravigliosa; ma, se porgeva un valido sussidio, era ben lontana dal dare un concetto *completo* del delinquente, come al criminalista conviene, per quanto preziosa e ricca fosse la collezione: teschi, cervelli in cera od imbalsamati, perfino scheletri cristallizzati; carte di lavoro, carte statistiche, geografiche e storiche, per stabilire lo stato fisiologico e patologico, l'influenza del clima, del-

(1) Mantegazza — *Sull'ultimo Congresso di antropologia criminale tenuto a Roma* — La *Nazione* di Firenze, 28 dicembre 1885 e 15 gennaio 1886.

l'eredità, dell'ambiente sociale sul delitto, per determinarne i caratteri esterni dalla fisonomia, dai tatuaggi, (fotografie) nelle razze.....: tutto quanto di *positivo* può dare la scienza, era ben schierato; e vi sovveniva anche la poesia, perchè poteva ravvivare la fantasia, il cervello di La Gala, il ritratto di Troppman o della feroce Trossarello; ma dedurne appieno pratiche conseguenze, per il codice e il giudizio penale, non sarebbe stato lecito ad altri che ad un allucinato; perchè in tutto questo splendido apparato non abbiamo l'*uomo morale,* la reale causa efficiente del reato.

Nè poteva riparare il manco, la discussione tenutasi a mezzo novembre sulle 14 tesi proposte per due sezioni.

Accenniamo agli argomenti di pratica applicazione.

Nel pomeriggio del 16 si discusse la tesi — se *le teorie antropologiche criminali possono essere accettate nel Codice penale italiano*; — ebbene (per quanto mi consta da private ricerche, non avendo ancora il rapporto officiale), meno qualche opportuna parola su una quistione già, risolta favorevolmente e con plauso accolta dalla scuola, intorno i *manicomi criminali,* nulla si potè conchiudere praticamente; e se mai qualche cosa di pratico si voleva era, per logica necessità del sistema, *la rejezione d'ogni progetto di Codice penale.* (1)

Nè miglior fortuna, per quanto mi consta, ebbe l'altra tesi *sui caratteri e sulla classificazione dei delinquenti,* e quella intorno *alla pena di morte.*

Noi siamo tra color che son sospesi!..

Ecco la schietta confessione dell'antropologo, dopo il congresso, relativamente al codice e al diritto penale.

Raggiungevano invece un intento pratico le tesi intorno all'*epilessia, la pazzia morale, le perizie medico-legali e la tutela delle carceri sotto il rapporto igienico.* Qui accettiamo l'augurio del Presidente MOLESCHOTT: *sempre avanti!*

A tale intento con HOLTZENDORFF ne invochiamo l'alleanza! (2)

È vera calunnia l'asserzione che noi avversiamo a *priori* le scienze naturali.

(1) Già nel citato lavoro *I recenti avversari* ecc. abbiamo preveduta questa conseguenza ultima dei positivisti.

(2) Nobilissime furono le parole in proposito volte dall'ottimo mio amico HOLTZENDORFF al Congresso antropologico, ma nessuno vorrà credere perciò che questo illustre scrittore partecipasse all'intemperanze del Congresso...... Preziose lettere, scrittemi appunto in quell'occasione mi confortano pienamente dell'appoggio di un tanto alleato nella guerra che si combatte per la vita della scienza del diritto penale.

Combattiamo l'*esclusivismo* di queste e le sostituzione di *ipotesi naturalistiche* alla *tradizione scientifica.*

Nel nostro saggio *Nihilismo e la ragione del diritto penale* abbiamo trattato degli studi fisiologici ed anatomici per la *perfetta* nozione dell'uomo delinquente (1) ed abbiamo dimostrato: che la lotta attuale non è già contro lo sperimentalismo, ma contro il materialismo vestito a nuova foggia (2); nella successione storica delle varie teorie, che condussero al principio ora dominante *reintegrazione dell'ordine giuridico*, abbiamo pure accennato al tributo dato finora e che più largo si attende per l'avvenire, dalle scienze sperimentali, dimostrando eziandio l'opportunità delle proposte fatte dagli sperimentalisti ed accolte dalla scienza e dalla legislazione (3); concludendo per il connubio dei due sistemi il *razionale* ed il *positivo*, secondo l'indole particolare della nostra scienza (4), facendo da ultimo un tentativo del positivismo o del sistema positivo applicato alla genesi del diritto punitivo. (5)

Nulla dunque *rigettiamo a priori*; mentre invece il *bando d'ogni metafisica* è il grido di guerra dei positivisti, i quali arditamente dalla questione di metodo, passarono a quella più sostanziale, *di concetto*; e dal positivismo metodico passarono al positivismo come *dottrina esclusiva necessaria* in tutte le scienze. Questa è la via segnata dai novatori... Hanno essi ragione?.. E questa la tesi da noi risolta negativamente.

Error parvus in principio fit maximus in fine; e questo è il motivo, per cui abbiamo noi studiate le ultime conseguenze delle nuove dottrine, conseguenze, che si riferiscono anche alla scienza carceraria, ancella del diritto punitivo (6).

È giustizia però avvertire a due gravi differenze:

1° Che questa scienza è ancora in stato di formazione (7). Si tratta non di un tutto armonico, come è del diritto penale, sulle traccie di BECCARIA elevato a scienza; ma, come saviamente avvisa la vostra RIVISTA, vi si ricercano le *Discipline*, che per ora estravaganti in diverse monografie, attendono il carattere di scienza dalla scoperta del *principio, a cui razionalmente aderiscano* le varie nozioni. — Siamo quindi

---

(1) *Nihilismo* ecc. Parte I cap.
(2) *Id. cod.* Parte I cap. II. Al quale proposito mi è caro riferire le ultime parole di HOLTZENDORFF nella *Geritsaal* (gennaio 1883), le quali colpivano appieno l'intento dell'autore « è una vera reintegrazione della scienza penale italiana contro gli attacchi del materialismo »
(3) *Id. cod.* Parte II cap. I.
(4) *Id. cod.* Parte II cap. II.
(5) *Id. cod.* Parte II cap. III.
(6) Op. *I recenti avversarj* ecc.
(7) BUCCELLATI — *Istituzioni di diritto penale.* Trattato I. *Della pena.* in princ.

nello stadio *analitico* ed il sistema più conveniente è appunto la ricerca dei fatti; quindi fonti opportune la statistica, la storia, l'economia politica, giovandosi pure della salutare efficacia, che procede dal progresso di tutte le scienze naturali: l'antropologia, la fisica, la chimica, la geologia e zoologia, climatologia e via.

2° Che se qui avete l'uomo studiato nella sua attività fisica e al contatto di tutta la natura esteriore, potete poi dire di averne la *piena autonomia* dell'essere?... Il commercio stesso coll'universo non rivela a sua volta un'anima, che *intus alit?* E questi due mondi sono tra loro in contraddizione o non anzi l'uno vi obbliga alla ricerca dell'altro? Non tende la natura all'*armonia universale?*.... Non è questo l'ultimo rifugio dato all'Ente Supremo dal naturalista? (1) Non è questa l'*immagine stampata in noi*, a cui in fondo voi stessi ricorrete per rendere l'uomo *migliore?* (2); e tale studio dell'uomo interno dove lo trovate se non nel *nosce te ipsum* della vieta metafisica?... Questa sola completa l'oggetto del nostro studio l'*uomo delinquente*; perocchè dall'organismo fisico, dall'analisi degli agenti esteriori troverà spiegazione l' *atto dell'uomo*, non l'atto umano *imputabile all'autore*, il delitto: questo ha bisogno, come del resto anche tutte le scienze positive, della filosofia. (3)

Si sperda dunque il grido inconsulto *bando alla metafisica*. — Il contingente o sensibile, esige logicamente l'*assoluto*; e la biologia, la sociologia, l'antropologia, la lotta dell'esistenza, l'evoluzione, la selezione sono frasi e non scienza, se non v'ha un'idea direttiva.....; e questa è data solo dalla filosofia — Alleanza dunque della filosofia col positivismo, della ragione colla natura; non servi ad un sistema; sistema, come Voi ben dite colle ultime parole del *Programma* succitato, *tutto l'uomo*, anima, corpo, spirito e materia il cui tipo è solo in Colui che

Non circoscritto, tutto circoscrive
Par. C. XIV.

---

(1) Così STRAUSS.... da teologo passato da ultimo al naturalismo - *Die alte und neu Glaube.*

(2) La divinizzazione dell'uomo è pure l'ideale, che si propongono tutti i positivisti, a capo il fondatore COMTE *(I recenti avversari* ecc. p. 2).

(3) La prova di ciò voi l'avete nello stesso A. COMTE, quando intende indagare la *ragione* dei fenomeni. V. *Cours* ecc. vol. II. *Considérations philosophiques sur l'ensemble de la science astronomique* p. 3, *de la phisique* p. 267; - e *les considérations fondamentales et générales sur la loi de gravitation* p. 150 - *sur la statique céleste* p. 178 - *dynamique* p. 206 - *sur l' ensemble de la phisique* p. 267 ecc. - *sur la chimie* ecc. - Relativamente poi alle *funzioni intellettuali e morali*, poichè egli fa getto d'ogni principio consacrato dalla scienza filosofica, la sua dottrina non va di un passo avanti a GALL (Tom. III p. 530); e sappiamo pure quale calcolo faccia oggi la scienza del *fatalismo frenologico* derivato da GALL e LAVATER!

Torna pure qui opportuna la testimonianza del più ardito darwiniano HAECKELL, il quale nella sua *Generalle morphologie der organismen* (Berlin 1866), avvisa all'importanza della filosofia, per gli studi naturalistici e così conchiude: « Alle Wahre Naturwissenschat ist Philosophie und alle Wahre Philosophie ist Naturwissenschaf. Alle Wahre Wissenschaf aber in diesem Naturphilosophie » V. 1. p. 67.

